

N. _____

COMUNE DI FANO

Convenzione tra il Comune Di Fano - Settore Servizi Finanziari e l'Organizzazione di volontariato C.B. Club E. Mattei Onlus per la gestione delle attività di controllo e prevenzione degli stabili siti all'interno del parcheggio dell'ex Caserma Paolini, rese per solidarietà e senza fini di lucro (L.R. 30 maggio 2012, n. 15).

L'anno duemiladiciotto, addì ____ del mese di dicembre, in Fano presso l'Ufficio Economato del Comune sito in Via S. Francesco d'Assisi, 84

TRA

Comune di Fano (di seguito Comune), P.I./C.F. 00127440410, rappresentato da Francesca Frattini, nata a Corinaldo (AN) il 25/06/1973 in qualità di Posizione Organizzativa dell'U.O.C. Economato Provveditorato,

E

l'Organizzazione di volontariato "C.B. CLUB E. MATTEI ONLUS" (di seguito Organizzazione), C.F. 90004350410, con sede legale in Fano, via A. De Gasperi n. 9, iscritta nel Registro regionale del volontariato in data 13/01/1997 con decreto regionale n. 3, rappresentata dalla sig.ra Catia Primavera, nata a Fano il 16/04/1969, in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione stessa.

Premesso che:

– il decreto legislativo 117/2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" riordina tutta la normativa del Terzo Settore, sollecitando anche le amministrazioni pubbliche a promuovere la cultura del volontariato ;

- la Regione Marche con Legge 30 maggio 2012, n.15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato" ha inteso definire gli ambiti soggettivi ed oggettivi del rapporto convenzionale tra enti locali e Organizzazioni di Volontariato;
- il Comune di Fano con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 176 del 18/07/2012 avente ad oggetto *“Approvazione del Regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento da parte del Comune alle Organizzazioni di Volontariato delle attività e dei servizi non occasionali resi per solidarietà e senza fini di lucro”*;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Il Comune volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività di controllo e prevenzione dello stabile all'interno dell'ex Caserma Paolini, complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Organizzazione il progetto di organizzazione di un servizio di controllo e salvaguardia della struttura adiacente il parcheggio dell'ex Caserma Paolini, così come descritto nell'offerta progettuale presentata in sede di procedura comparativa.

Art. 2

L'Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, e possibilmente quelli residenti nel territorio comunale, in ossequio ai principi in premessa indicati.

All'inizio delle attività i soggetti indicati quali Responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune nella persona della dr.ssa

Francesca Frattini e dall'Organizzazione nella persona della signora Catia Primavera predispongono il programma operativo, o di dettaglio, per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Organizzazione mette a disposizione n. 21 volontari.

Art. 3

L'Organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per la durata prevista e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile individuato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del progetto ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto stesso, nonché a comunicare tempestivamente all'Organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano l'andamento del progetto attraverso incontri periodici e visite sul posto.

Art. 4

L'Organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni

tecniche e pratiche indispensabili allo svolgimento delle attività affidate.

Art. 5

L'Organizzazione garantisce che i volontari e gli eventuali dipendenti inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse come da polizza n. _____ stipulata con la Compagnia di assicurazione Cattolica Assicurazioni e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del d. lgs. 117/17 e s.m.i., come da polizza n. _____ stipulata con la Compagnia di assicurazione Cattolica Assicurazioni.

Art. 6

Nello svolgimento delle attività l'Organizzazione mette a disposizione la strumentazione e le risorse indicate nell'offerta progettuale, alla quale espressamente si rinvia.

Art. 7

All'Organizzazione verrà riconosciuto un rimborso spese massimo presunto pari ad € 39.600,00 come indicato nell'Avviso pubblico e successivamente rendicontato, in dettaglio, dall'Organizzazione.

Il Comune si impegna a rimborsare all'Organizzazione le spese dovute, con cadenza trimestrale, previa presentazione di Rendicontazione redatta in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R.445/2000.

Il Comune provvederà a rimborsare le spese di norma entro trenta giorni dalla presentazione delle relative Rendicontazioni, dando atto che il suddetto termine si intende sospeso nelle more dell'acquisizione di tutta la documentazione di spettanza dell'Organizzazione nel caso in cui la stessa risulti incompleta.

Il Comune si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le spese rendicontate quale controllo della veridicità dell'autodichiarazione rilasciata dall'Organizzazione.

Art. 8

L'Organizzazione è tenuta a comunicare al Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula della presente Convenzione, con le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari comporterà per l'Organizzazione, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 9

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2019 al 31/12/2020.

E' consentita la proroga della presente Convenzione per mesi 3 (tre) per garantire il completamento di una nuova selezione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, senza oneri a proprio carico, fatta salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, di dover ricorrere in via giudiziale per l'esatto adempimento.

L'Organizzazione può risolvere la presente Convenzione con preavviso di almeno trenta giorni, per consentire al Comune l'adozione di altre misure organizzative.

Art.10

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82 - comma 5 del d. lgs. 117/17 e s.m.i..

Art.11

La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a totale carico dell'Organizzazione.

Art. 12

La Rendicontazione dovrà recare l'indicazione del numero di CIG n. **Z1725A383E**.

L'Amministrazione Comunale si impegna a dare immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il provvedimento di liquidazione unitamente al mandato di pagamento emesso dall'Amministrazione Comunale dovrà recare l'indicazione del numero di CIG e di conto corrente dedicato.

Art. 13

L'Organizzazione è messa a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 31/01/2011 tra la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pesaro.

Art. 14

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con deliberazione della Giunta comunale 503 del 30 dicembre 2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013, e pubblicato sul sito www.comune.fano.pu.it – sezione Amministrazione trasparente, vengono estesi, per quanto compatibili, ai

collaboratori a qualsiasi titolo dell'Organizzazione. Il contratto si risolve di diritto o decade in caso di violazione del suddetto "Regolamento" da parte dei collaboratori dell'impresa contraente.

Art. 15

La Responsabile di P.O. che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della l. n. 241/1990, 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Organizzazione di volontariato, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 16

Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione del contratto di cui al presente appalto è escluso l'arbitrato e sarà fatto esclusivo ricorso al Foro di Pesaro.

Art. 17

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di concessione secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR).

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 8 pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato decreto legislativo.

La Posizione Organizzativa	Il Legale Rappresentante
U.O. Economato Provveditorato	dell'Organizzazione di Volontariato
(Dr.ssa Francesca Frattini)	(sig.ra Catia Primavera)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)